

ENTE FERROVIE DELLO STATO
DIPARTIMENTO PRODUZIONE
DIPARTIMENTO POTENZIAMENTO E SVILUPPO

Roma, 3 GEN 1966
P.RI/R.03/5/13/6043
P.MI/C.05/
S.IT/I.01

SIGG. DIRETTORI COMPART.LI
T U T T I

p.c. SIG. DIRETTORE GENERALE
S E D E

" SIG. VICE DIRETTORE GENERALE
(ing. MASSARO) S E D E

" DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE
S E D E

p.n. UFFICI PRODUZIONE T U T T I

" UFFICI ORGANIZZAZIONE
T U T T I

Oggetto: Visita fuori cabina, pulizia
e lubrificazione dei deviatori.

1. PREMESSA

Il Regolamento per la circolazione dei treni e l'Istruzione per il servizio dei deviatori (artt.5/1, 25/21 e 24/5 RCT; artt.24/7 e 24/9 ISD) stabiliscono norme per l'effettuazione degli accertamenti fuori cabina, a seconda del tipo di impianto (stazione o fermata) e del tipo di gestione dello stesso (abilitazione o disabilitazione).

L'art. 13/3 ISD definisce, in particolare, le modalità di esecuzione degli accertamenti relativi al buono stato ed al regolare funzionamento degli scambi e dei meccanismi compresi nella zona di giurisdizione.

Inoltre, l'art. 29 ISD e l'art. 2 delle Istruzioni per l'esercizio degli A.C. (libro I, Sez. 2^) stabiliscono le norme per l'effettuazione delle operazioni di pulizia e lubrificazione dei deviatori.

Allo scopo di semplificare le procedure operative sulla base dell'esperienza d'esercizio finora maturata e nell'intento di pervenire ad una più razionale utilizzazione del personale, si dispone, in via sperimentale ed in deroga alla regolamentazione vigente, quanto segue.

2. VISITA FUORI CABINA

2.1 Salvo quanto stabilito nel p. 2.3, nelle stazioni (telecomandate, abilitate o disabilitate) e nelle fermate dotate di apparati centrali elettrici, indipendentemente dal sistema di esercizio delle linee, la visita fuori cabina deve essere effettuata con la frequenza di 3 volte a settimana.

2.2 Restano, ovviamente, fermi gli accertamenti in cabina relativi ai controlli dei vari enti manovrati dall'apparato, secondo quanto stabilito nell'art. 13/3 d) ISD.
Non devono essere effettuati gli accertamenti particolari di cui agli artt. 26/5 RCI e 24/7,9 ISD.

2.3 Gli Uffici Produzione devono provvedere ad individuare, per gli impianti di cui al p. 2.1, i casi in cui occorre eseguire, nei momenti e con le frequenze ritenuti opportuni, determinati accertamenti fuori cabina, in relazione a specifiche condizioni d'esercizio ed a particolari situazioni d'impianto (enti non manovrati dall'apparato centrale, altri meccanismi, ecc.).
Comunque, nei casi suddetti la frequenza degli accertamenti fuori cabina non dovrà essere inferiore a 3 volte a settimana.

2.4 Norme analoghe valgono per le altre località di servizio diverse dalle stazioni (posti di comunicazione, bivi, ecc.).

3. PULIZIA E LUBRIFICAZIONE DEI DEVIATOI (SIA MANOVRATI DA ----- A.C. E SIA MANOVRATI A MANO) -----

3.1 Di norma, le operazioni di pulizia e lubrificazione dei deviatori devono essere eseguite in occasione della visita fuori cabina.

3.2 Di norma, la frequenza della pulizia e lubrificazione dei deviatori è di 3 volte a settimana, salvo situazioni particolari o circostanze eccezionali (precipitazioni atmosferiche, ecc.), nei quali casi tale frequenza deve essere commisurata alle specifiche esigenze locali.

4. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE -----

4.1 La visita fuori cabina e le operazioni di pulizia e lubrificazione dei deviatori possono essere assegnate anche ad altro personale idoneo che non svolge

normalmente funzioni da deviatore.

- 4.2 Le operazioni di visita, pulizia e lubrificazione degli scambi devono essere opportunamente registrate. Tali registrazioni devono recare data, ora e firma dell'agente che effettua le suddette operazioni. Qualora tali operazioni vengano compiute da un agente di stazione, per le registrazioni devono essere utilizzati gli specifici registri previsti per le consegne (M.55 e M.36). Negli altri casi devono essere istituiti appositi registri.

5. CONCLUSIONI

Gli Uffici Produzione restano incaricati di:

- individuare agenti e modalità per l'effettuazione delle operazioni suddette;
- emanare le eventuali norme di dettaglio;
- informare il personale d'esercizio interessato;
- relazionare, entro 3 mesi dall'inizio dell'esperimento, circa l'andamento dello stesso.

L'esperimento dovrà avere inizio a partire dal 15 marzo 1990.

Pregasi confermare.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
POTENZIAMENTO E SVILUPPO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PRODUZIONE

